



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

COMUNICAZIONE N. 150

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

**Oggetto: Legge 15 luglio 2022, n. 91 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.**

Cari Presidenti,

Facendo seguito alla comunicazione n. 116 del 27.5.2022 si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n.164 del 15-7-2022 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

***Articolo 20-ter (Compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione)***

**L'articolo 20-ter estende la platea dei soggetti che possono compensare crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. In particolare, la norma, lettera a) del comma 1, stabilisce che anche per le prestazioni professionali (non solo nel caso di somministrazione, forniture e appalti) i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.**

La **lettera b)** prevede che le disposizioni sopra citate si applichino anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione **successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.**

La **lettera c)** precisa che ai fini dell'applicazione delle norme in esame le certificazioni delle PA che attestano che il credito sia certo, liquido ed esigibile (previste dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e dall'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto), recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, **sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo**, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.

Il **comma 2**, conseguentemente all'introduzione con norma primaria della previsione

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

di compensazione dei crediti maturati da prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni pubbliche, abroga 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145 che rimanda a un decreto ministeriale la disciplina della materia.

**Articolo 26-bis (Disposizioni in materia di gare per l'affidamento di servizi sostitutivi di mensa)**

**L'articolo 26-bis reca novella alla disciplina inerente all'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa, resi, in particolare, a mezzo dei "buoni pasto",** contenuta nell'articolo 144, comma 6, del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016). Tale disciplina stabilisce che gli affidamenti in oggetto avvengano esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La novella in esame interviene su **alcuni criteri di valutazione dell'offerta che possono essere stabiliti nel bando. In particolare, vengono soppresse talune limitazioni, previste a legislazione vigente, per il criterio del ribasso sul valore nominale del buono pasto.** Si prevede, altresì, che **lo sconto incondizionato verso gli esercenti debba essere non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto.** Tale sconto incondizionato, specifica ulteriormente l'articolo in esame, remunera ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti.

In particolare, l'art. 144, comma 6, lettera a), del codice dei contratti pubblici, elenca, tra i criteri di valutazione dell'offerta che possono essere utilizzati nel bando, il ribasso sul valore nominale del buono pasto, stabilendo che tale ribasso sia applicato "in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato pattuito con gli esercenti". L'articolo 26-bis in esame propone la soppressione di tale limitazione. La lettera a), nel testo vigente, stabilisce, quindi, che la commissione ("sconto incondizionato") applicata dalla società emittitrice del buono pasto agli esercenti convenzionati debba essere, in ogni caso, uguale o superiore allo sconto riconosciuto dalla medesima società emittitrice all'appaltatore, nell'ambito della gara, sul valore nominale dei buoni pasto. Ulteriore criterio utilizzabile la valutazione dello sconto incondizionato verso gli esercenti, che, secondo la novella in esame, dovrà essere - come detto - in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Lo sconto in oggetto remunera ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti. **Le disposizioni novellate si applicano alle procedure:**

- **per le quali i bandi o gli avvisi siano pubblicati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;**
- **in relazione alle quali non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte alla data di entrata in vigore della medesima legge di conversione, ove non sia prevista la pubblicazione di bandi o di avvisi.**

**Inoltre, le disposizioni in esame trovano applicazione fino al 31 dicembre 2022,** nelle more di una riforma complessiva che dovrà prevedere, tra l'altro, la fissazione di una percentuale massima di sconto verso gli esercenti e di un termine massimo per i pagamenti agli esercizi convenzionati, al fine garantire una maggiore funzionalità del sistema dei servizi sostitutivi di mensa.



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

**Articoli 31 e 32 (Una tantum per lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti)**

**Gli articoli 31 e 32 riconoscono una somma di 200 euro, a titolo di indennità una tantum, da erogare a lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti.** In particolare, ai fini della erogazione della indennità una tantum, l'art. 31 individua la platea dei lavoratori dipendenti, mentre l'art. 32 contempla diverse categorie di soggetti: pensionati, percettori di prestazioni assistenziali, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori autonomi privi di partita IVA, nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.

**L'art. 31 individua la platea dei lavoratori dipendenti** interessati dalla disposizione, rinviando all'art. 1, comma 121, della l. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), **in base al quale è ad essi riconosciuto un esonero contributivo. Da questa platea sono esclusi i lavoratori domestici.**

**La disposizione del comma 121 prevede, in particolare, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, il riconoscimento di un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.**

**In dettaglio, i parametri richiesti perché i suddetti lavoratori possano accedere alla misura sono i seguenti:**

- **che essi non siano titolari dei trattamenti di cui all'art. 32 (pensione, assegno sociale, assegno di invalidità ed altre tipologie);**
- **che essi nel primo quadrimestre dell'anno 2022 abbiano beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità.**

La misura è erogata una sola volta (anche nel caso in cui i lavoratori siano titolari di più rapporti di lavoro) tramite il datore di lavoro, con la mensilità di luglio 2022, per effetto del riconoscimento automatico che opera in base alla norma in conseguenza della previa dichiarazione, da parte del lavoratore, di non essere titolare di uno o più trattamenti previsti dall'art. 32 **(commi 1 e 2).**

L'importo dell'indennità non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 **(comma 3).**

L'Istituto nazionale della previdenza sociale fornisce indicazioni perché, nello stesso mese di luglio 2022, il credito relativo alla indennità, sia compensato attraverso la denuncia dei redditi, a norma dell'art. 44, comma 9, della l. 269/2003 **(comma 4).**

**Articolo 33 (Indennità una tantum per i lavoratori autonomi)**

**L'articolo 33 istituisce un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2022, ai fini della concessione, per il medesimo 2022, con un successivo decreto ministeriale, di un'indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi i professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori**

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

**gestiti da enti di diritto privato. Al decreto ministeriale è demandata la definizione dei profili concernenti: l'importo dell'indennità, la misura del limite massimo del reddito complessivo percepito nel periodo d'imposta relativo al 2021 (al rispetto del quale è subordinato il diritto in esame), i criteri e le modalità di concessione dell'indennità, la quota delle risorse da destinare agli iscritti ai regimi gestiti dai suddetti enti di diritto privato ed i relativi criteri di ripartizione delle risorse.**

Il Fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti viene istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; il suddetto decreto è emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (per l'emanazione è posto il termine ordinatorio di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge).

**I soggetti interessati sono:**

- i lavoratori autonomi iscritti alle relative gestioni previdenziali dell'INPS (artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, nonché i soggetti che, in qualità di lavoratori autonomi, siano iscritti alla cosiddetta Gestione separata);
- **i professionisti iscritti agli enti di diritto privato - gestori di forme previdenziali obbligatorie - di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.** Dall'ambito dell'indennità in esame sono esclusi i soggetti che percepiscano un'indennità una tantum in base ad una delle fattispecie di cui ai precedenti articoli 31 e 32. L'articolo 33 in esame non specifica che l'indennità *una tantum* ivi prevista non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali, specificazione che invece è posta dalle norme relative alle indennità una tantum previste dai precedenti articoli 31 e 32.

**Articolo 39-bis (Disposizioni in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attività trasfusionale)**

L'articolo 39-bis, riconosce un contributo di 2 milioni di euro per il 2022 in favore delle associazioni di volontariato per l'acquisto di materiali connessi allo svolgimento delle attività istituzionali collegate all'ambito trasfusionale.

**Articolo 40, commi 1 e 2 (Incremento finanziamento corrente del Servizio Sanitario nazionale)**

L'articolo 40 dispone una misura per far fronte ai maggiori costi a carico degli enti del SSN dovuti all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, prevedendo l'incremento, per l'anno 2022, del livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato per un importo di 200 milioni di euro.

Il riparto di queste maggiori risorse è previsto a beneficio di tutte le Regioni, incluse quelle a statuto speciale, e delle province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

**Articolo 49, commi 1-3 (Disposizioni in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione)**

**L'articolo 49, commi 1-3, provvede ad incrementare, nel limite massimo del 50**

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

**per cento, il valore iniziale di determinati strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dal Codice dei contratti pubblici, finalizzati all'acquisto di servizi e attività per la digitalizzazione della PA (comma 1). A tale fine, si provvede a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, con i medesimi soggetti aggiudicatari, gli accordi quadro, le convenzioni ed i contratti quadro, in corso alla data del 28 febbraio 2022 (commi 2 e 3).**

L'articolo 49, comma 1, estende agli strumenti di acquisto e di negoziazione, aventi ad oggetto *desktop outsourcing*, posta elettronica certificata, centrali telefoniche, servizi di *digital transformation*, servizi professionali di supporto alla digitalizzazione dei servizi e dei processi, nonché soluzioni di *cybersecurity*, l'incremento del cinquanta per cento del loro valore iniziale stabilito dall'articolo 16-bis, comma 7, del D.L. 146/2021, per i contratti per la digitalizzazione di determinati servizi e attività della PA. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, l'art. 16-bis, comma 7, del D.L. 146/2021 ha previsto che gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge (cioè il 21 dicembre 2021), anche se eventualmente sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto, servizi applicativi e sistemistici, servizi *cloud* e *contact center*, sicurezza, reti locali, server, PC e licenze, siano incrementati in misura pari al cinquanta per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

**Il comma 1 prevede, in particolare, che l'incremento del valore iniziale del 50 per cento sia disposto a favore dei contratti che abbiano un termine di durata non ancora concluso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, consentendo inoltre la facoltà di rescissione dal contratto entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.**

**Il comma 2 modifica l'articolo 31-bis del D.L. 76/2020, introdotto dall'art. 1-quinquies, comma 1, del D.L. 228/2021, che ha prorogato, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, gli accordi quadro e le convenzioni del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), nel settore merceologico "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio", attualmente in corso ed esauriti alla data di pubblicazione del provvedimento medesimo (1° marzo 2022), con i medesimi soggetti aggiudicatari, e nel limite massimo del 50 per cento del valore iniziale.**

In particolare, l'articolo 31-bis del D.L. 76/2020, modificato dal comma 2, estende la proroga, sempre fino al 31 dicembre 2022, con i medesimi soggetti aggiudicatari, anche per i contratti quadro, oltre che degli accordi quadro e delle convenzioni, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), in corso alla data del 28 febbraio 2022, riguardanti, specificamente, le categorie merceologiche indicate dal citato articolo 16-bis, comma 7, del D.L. 146/2021.

**Il comma 3 estende inoltre quanto previsto dal nuovo articolo 31-bis del D.L. 76/2020 anche alle categorie merceologiche indicate dal comma 1 dell'art. in esame. Gli accordi quadro e le convenzioni previste dal Codice dei contratti pubblici**

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: [presidenza@fnomceo.it](mailto:presidenza@fnomceo.it) – C.F. 02340010582



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

(D.Lgs. 50/2016) rientrano nella disciplina prevista dalle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Codice dei contratti pubblici, che regolano, rispettivamente, gli strumenti di acquisto, cioè gli strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo, e gli strumenti di negoziazione, cioè gli strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Nel primo caso rientrano le convenzioni quadro stipulate da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori, gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo, e il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo. Nel secondo caso rientrano gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo, il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza, il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale e i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure previste dal Codice dei contratti pubblici.

**Articolo 49, comma 4 (Acquisti beni e servizi)**

**L'articolo 49, comma 4, in esame integra l'articolo 26, comma 1, della legge finanziaria 2000 (legge n. 488 del 1999). Con la novella in esame si prevede che, come avviene per le convenzioni, anche gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 4, commi 3-ter e 3-quater del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, possono essere stipulati per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali, ove previsto dal bando di gara.**

Si ricorda che l'articolo 26 della legge finanziaria 2000 ha introdotto la disciplina delle convenzioni-quadro, assegnando al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di stipulare tali convenzioni per l'approvvigionamento di beni e servizi attraverso l'espletamento di procedure a evidenza pubblica, avvalendosi di una società che il Ministero ha individuato, con D.M. 24 febbraio 2000, nella Consip.

**Le Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere alle convenzioni, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse.** Il quarto periodo del comma 1, aggiunto dall'articolo 1, comma 585, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) prevede che le convenzioni possano essere stipulate non solo con riferimento alla generalità delle stazioni appaltanti, ma anche per esigenze specifiche di determinate categorie di amministrazioni o di amministrazioni appartenenti a specifici territori, ove previsto dal bando di gara. L'articolo 4 (Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche) del decreto-legge n. 95 del 2012 prevede, al citato comma 3-ter, che, fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attività ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip S.p.A. Gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione e lavori pubblici. La Consip S.p.A. può, altresì, svolgere, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

acquisti, procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi. Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi. Il comma 3-*quater*, inoltre, prevede che, per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 14-*bis* (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n. 82 del 2005, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività e alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.

**Articolo 51-ter (Modifiche dei termini temporali e delle procedure sanzionatorie in materia di obblighi di vaccinazione contro il COVID-19)**

**L'articolo 51-ter reca alcune modifiche dei termini temporali e delle procedure sanzionatorie in materia di obblighi di vaccinazione contro il COVID-19. Le novelle, in primo luogo, differiscono dal 1° febbraio 2022 al 15 giugno 2022 il termine di riferimento per le varie fattispecie di obbligo, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista, pari a cento euro; in secondo luogo, viene differito da centottanta a duecentosettanta giorni il termine - decorrente dalla trasmissione da parte dell'azienda sanitaria locale dell'attestazione dell'inadempimento - entro il quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione provvede alla notifica dell'avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo.**

Si ricorda che la sanzione è comminata con riferimento ad una delle seguenti ipotesi:

- mancato inizio del ciclo vaccinale primario entro il 1° febbraio 2022 - termine che viene ora differito al 15 giugno 2022 -;
- mancato completamento del ciclo suddetto (qualora quest'ultimo consti di due dosi) entro la medesima data del 1° febbraio 2022 - termine che viene anch'esso ora differito al 15 giugno 2022 -. Resta ferma l'ipotesi di adempimento entro l'eventuale termine successivo, fissato dalle piattaforme di prenotazione (nel rispetto delle circolari del Ministero della salute) per la somministrazione della seconda dose;
- mancata assunzione della dose di richiamo (dose successiva al completamento del ciclo primario) entro la medesima data del 1° febbraio 2022 - termine che viene anch'esso ora differito al 15 giugno 2022 -. Resta ferma l'ipotesi di adempimento entro l'eventuale termine successivo, corrispondente al termine finale di validità del certificato verde COVID-19 generato dal completamento del suddetto ciclo primario; si ricorda che la durata di quest'ultimo certificato è pari, dal 1° febbraio 2022, a sei mesi, decorrenti dalla data del completamento suddetto.

**Si ricorda che la sanzione amministrativa pecuniaria in esame è prevista dalla normativa già vigente con riferimento:**

- ai soggetti a cui l'obbligo della suddetta vaccinazione si applica in ragione dell'età anagrafica - ovvero soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni -; tale obbligo ha trovato applicazione fino al 15 giugno 2022;
- **a categorie specifiche di lavoratori (per le quali si prescinde dall'età del soggetto); si ricorda che, per alcune di esse, l'obbligo trova applicazione fino al 31 dicembre 2022** (fermi restando i diversi termini summenzionati ai fini della sanzione amministrativa pecuniaria).

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

**Le categorie di lavoratori interessate (sempre a prescindere dall'età anagrafica) dall'obbligo di vaccinazione fino al 31 dicembre 2022 sono le seguenti:**

- **gli esercenti una professione sanitaria.** Si ricorda che l'ambito delle professioni sanitarie comprende i soggetti **iscritti agli albi professionali degli ordini: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri;** dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi;
- **gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali;**
- i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, strutture semiresidenziali o strutture che a qualsiasi titolo ospitano persone in situazione di fragilità;
- **il personale che svolge la propria attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nelle strutture sanitarie e sociosanitarie,** ad eccezione dei lavoratori titolari di contratti esterni e ferma restando l'inclusione anche di questi ultimi soggetti qualora si ricada nelle fattispecie specifiche sopra menzionate;
- **gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi, intesi al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie.**

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).

Cordiali saluti

**IL PRESIDENTE**  
Filippo Anelli

All.n.1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005